

# **Esterometro: gli adempimenti previsti per il 2022**

Scade il **31 gennaio 2022** l'esterometro relativo al quarto trimestre 2021.

Trattasi, come noto, dell'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La **trasmissione "massiva" dei dati**, a cadenza trimestrale, **verrà sostituita dall'invio dei dati per singolo file** fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell'articolo 1. Comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, **per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, la trasmissione telematica va effettuata **utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva nazionali.

In origine tale **nuova modalità di invio dei dati**, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021, doveva entrare in vigore **con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**: con l'articolo 5, comma 14-ter, L. 215/2021 di conversione del Dl 146/2021 (Decreto Fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, **è invece arrivata la proroga al 1° luglio 2022**, che concede agli operatori ulteriori 6 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi informatici.

Le novità in argomento sono accompagnate da **modifiche alle specifiche tecniche ed ai termini per la trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Le **specifiche tecniche dell'esterometro**, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.

89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, **prevedono due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere:**

- la prima modalità (standard) prevede la **predisposizione e l'invio trimestrale** di un file contenente i dati fiscali puntuali di **tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri** nel trimestre, da trasmettere **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**. Nel file contenente gli acquisti del trimestre (blocco DTR) occorre inserire i dati relativi alle fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o le prestazioni di servizio ricevute, esponendo rispettivamente il **Tipo documento TD10 e TD11**. Per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati è facoltativa;
- la seconda modalità (alternativa) prevede la predisposizione e l'invio, **per ogni operazione**, di un file **conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica**, da trasmettere al Sistema di interscambio. In tal caso, **per le operazioni attive** occorre impostare il campo del tracciato "codice destinatario" con un valore convenzionale **XXXXXXX** mentre **per le operazioni passive** vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:

1. **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero,
2. **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
3. **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr. 633/1972,
4. **TD20** autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, Dl. 331/1993).

**Tali specifiche, aggiornate con il provvedimento n. 374343 del**

**23.12.2021** di modifica del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757/2018, **restano valide fino al 30 giugno 2022.**

Pertanto, per chi deve trasmettere la **comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere** con riferimento al **quarto trimestre 2021**, la scadenza **resta fissata al 31 gennaio 2022** ed i files XML contenenti il blocco DTR (acquisti) e DTE (vendite) dovrà essere creato **nel rispetto delle specifiche tecniche aggiornate alla versione 1.6.4** (in vigore dal **1° gennaio 2022**).

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute **dal 1° luglio 2022**, invece, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi **esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica**, con **termini differenziati per le operazioni attive e passive.**

Per le prime, la trasmissione è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (sempre con codice destinatario XXXXXXXX) mentre per le seconde, la trasmissione è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione** (in caso di operazioni Intra UE) o di **effettuazione dell'operazione** (in caso di operazioni extra UE).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati resta facoltativa.

Il citato provvedimento n. 374343 del 23.12.2021 ha abrogato, infine, il precedente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 293384 del 28.10.2021.

**A decorrere dal 1° luglio 2022**, gli operatori Iva residenti dovranno trasmettere i dati delle operazioni estere all'Agenzia delle entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica, secondo le regole di compilazione

previste dalle specifiche tecniche Allegato A, [versione 1.7](#) in vigore dal 1° luglio 2022.

(MF/ms)